



COMUNE DI FLAIBANO

Provincia di Udine

N. 8 COPIA

Verbale di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018

L'anno 2018, il giorno 30 del mese di Marzo alle ore 19:00 nella Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Picco Luca	Sindaco	Presente
Picco Luca	Consigliere	Assente
Cruciatti Moris	Consigliere	Presente
Gubian Renato	Consigliere	Presente
Pettoello Serena	Consigliere	Presente
Pavan Elena	Consigliere	Presente
Buzzolo Giulia	Consigliere	Presente
Peres Cinzia	Consigliere	Presente
Picco Alberto	Consigliere	Presente
De Michieli Valdi	Consigliere	Presente
Pecile Eros	Consigliere	Presente
Picco Ivano	Consigliere	Presente
Pettoello Mauro	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Comunale Bertoia Alessandro.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Picco Luca nella sua qualità di Sindaco ed espone l'argomento iscritto all'ordine del giorno, di cui all'oggetto, e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PRESENTATA dal Responsabile dell'Area Servizi Tributari

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e successive modifiche (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 1/01/2014, composta da:

- IMU (imposta municipale propria);
- TASI (tributo sui servizi indivisibili);
- TARI (tributo servizio rifiuti);

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

PRESO ATTO che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 56 quater della L.R. n. 26 del 12.12.2014 "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative", come introdotto dall'articolo 36, comma 3, della L.R. n. 3 del 11.03.2016, si è costituita di diritto dal 15.04.2016 l'Unione Territoriale Intercomunale "Collinare" fra i comuni di Coseano, Fagagna, Flaibano, Majano, Moruzzo, Rive d'Arcano e Treppo Grande;

ACCERTATO che la suddetta Unione, per disposizione statutaria e a seguito delle deliberazioni dell'assemblea dei sindaci n. 9/2016, n. 10/2016, n. 16/2016 e n. 17/2016, prevede l'attivazione dal 1.01.2017 della gestione dei servizi finanziari e contabili, del servizio personale e dei servizi tributari;

VISTO l'articolo 4 dello Statuto dell'Unione che dispone che l'Unione stessa eserciti le funzioni che la normativa per tempo vigente ad essa demanda, con particolare riguardo a quelle di competenza dei comuni per le quali la Legge prevede l'obbligatorio esercizio in forma associata;

DATO ATTO che i comuni di Buja, Colloredo di Monte Albano, Dignano, Forgaria nel Friuli, Osoppo, Ragogna, San Daniele del Friuli e San Vito di Fagagna e l'Unione Territoriale Intercomunale "Collinare" hanno ritenuto di stipulare apposita convenzione per la gestione in forma associata dei servizi tributari;

RICHIAMATO quanto previsto dagli articoli 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e dal decreto del Presidente dell'UTI Collinare n. 1 del 3.01.2017 di nomina della dott.ssa Patrizia Michelizza quale titolare

di posizione organizzativa della funzione gestione dei servizi tributari di cui all'articolo 26 della L.R. 26/2014 e quindi funzionario responsabile dei tributi di ogni singolo ente;

VISTO l'articolo 38, comma 1 della Legge Regionale 17/07/2017 n. 18, che ha disposto che i Comuni e le Provincie adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 28 febbraio 2018;

RAVVISATA l'opportunità e la semplicità di adottare atti regolamentari distinti per ognuna delle tre componenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

RITENUTO di considerare la presente come atto regolamentare del nuovo tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2018;

VISTI, in particolare, i commi da 669 a 681 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 che regolamentano in maniera specifica il tributo in oggetto, e i commi da 682 a 705 che stabiliscono una disciplina generale per le componenti TARI e TASI;

VISTO l'articolo 9-bis del D. L. 47/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014 n. 80, che modifica la IUC relativa agli immobili posseduti da cittadini residenti all'estero;

VISTO il comma 14 dell'articolo 1 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che modifica i commi 639, 669, 678, 681 e 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

DATO ATTO che:

- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario e decorre dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto;
- in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie;
- nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo;
- la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e può essere ridotta fino all'azzeramento;
- il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma

delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; anche per il 2016, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

- anche per l'anno 2018 nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatesi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;
- le aliquote della TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il comune, può modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;
- il comune può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- il comune stabilisce la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015;
- a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su tale unità immobiliare l'imposta comunale TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;
- il comune provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

DATO ATTO che si individuano i seguenti servizi indivisibili, cioè servizi erogati alla collettività nel suo complesso per i quali non è possibile individuare il grado di fruizione del servizio da parte di ogni cittadino, con i rispettivi costi per l'anno 2018:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTO ANNO 2018
Servizi di polizia municipale	40.000,00
Servizi culturali	12.900,00
Servizi di viabilità	80.644,94
Illuminazione pubblica	37.500,00
Servizi manutenzione verde pubblico	3.400,00
TOTALE COSTI 2018	174.444,94

DATO ATTO che con l'introduzione della TASI non si eccede l'ammontare del costo dei servizi indivisibili individuati (TASI presunta iscritta a bilancio 2018 Euro 2.552,00.=);

RICHIAMATO il comma 26 dell'articolo 1 della Legge 208/2015, modificato dall'articolo 1, comma 37, lettera a) della Legge 205/2017, che nella nuova formulazione così recita: "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015..... La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,.....";

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE

Di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto, e sulla base delle stesse, di:

- 1) confermare per l'anno 2018 le aliquote del tributo sui servizi indivisibili già in vigore per l'anno 2017 e precisamente:
 - fabbricati rurali ad uso strumentale **aliquota 1 per mille**;
 - tutti gli altri immobili **aliquota 0,00 per mille**;
- 2) dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- 3) dare atto che con l'introduzione della TASI non si eccede l'ammontare del costo dei servizi indivisibili individuati nel dispositivo della presente che si richiamano come parte integrante;
- 4) dare atto che in caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria ma che verranno considerati regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un coobbligato per conto degli altri;
- 5) dare atto che il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si sono protratti il possesso o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni è computato per intero;

- 6) stabilire che l'importo minimo per il versamento della TASI è pari a Euro 5,00.=;
 - 7) dare altresì atto che per quanto non disciplinato con la presente deliberazione si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo sui servizi indivisibili (TASI);
 - 8) trasmettere, a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
 - 9) conferire al presente atto, stante l'urgenza di provvedere in merito, l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. n. 21/2003, e ss.mm.ii
- .

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli artt. 49, comma 1°, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Flaibano, lì 06 febbraio 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO PATRIZIA MICHELIZZA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49, comma 1°, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Flaibano, lì 09 marzo 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO LUCA PICCO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione ed acquisiti i prescritti pareri;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

VISTA la legge regionale n. 21/2003 e s.m.i.;

DICHIARATA aperta la discussione e riscontrato che non vi sono interventi;

UDITA la proposta del Sindaco di procedere per l'approvazione della proposta di deliberazione in esame;

PROCEDUTOSI a votazione : presenti e votanti 12;

CON votazione resa in forma palese e unanime espressa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

di approvare la proposta in premessa richiamata.

Con successiva votazione: unanime, palese, favorevole

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 – comma 19 – della L.R. 21/2003 e ss.mm.ii.

Il Presidente
F.to Picco Luca

Il Segretario Comunale
F.to Bertoia Alessandro

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 04/04/2018 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 19/04/2018.

Flaibano, lì 04/04/2018

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Alejandra Montejo

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04/04/2018 al 19/04/2018 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.

Flaibano, lì

Il Responsabile della Pubblicazione

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventa esecutiva:

X alla data dell'adozione

☐ alla data di compiuta pubblicazione